Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0035(COD)

15.11.2024

EMENDAMENTI
377 - 746

Progetto di relazione
Jeroen Lenaers
(PE761.022v01-00)

Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD))

Emendamento 377
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Manuali di istruzioni su come commettere i reati di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.
	2. L'acquisto o il possesso di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	3. L'accesso consapevole, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico e di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico e di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	6. La produzione di materiale pedopornografico e di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori è punita con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 378
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Reati concernenti i manuali sugli abusi sessuali su minori
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 4.
	2. La distribuzione o la diffusione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	3. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	4. La produzione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.
	5. L'articolo 5, paragrafi 7 e 8, si applica, mutatis mutandis, ai manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che i manuali che forniscono istruzioni su come commettere abusi sessuali su minori ("manuali per pedofili") fossero contemplati in una disposizione separata anziché essere inclusi nella definizione di abuso sessuale su minori. Ciò tiene conto delle differenze intrinseche dei materiali illeciti ed evita conseguenze impreviste per altri atti giuridici che si basano sulla definizione di materiale pedopornografico contenuta nella direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori. I manuali stessi non costituiscono materiale pedopornografico e non dovrebbero essere trattati come tali, benché la loro realizzazione, produzione o distribuzione costituisca reato. È inoltre importante

chiarire che la configurazione come reato della fornitura di "consigli su come individuare, adescare e commettere abusi sui minori e su come evitare di essere identificati e perseguiti" non dovrebbe riguardare la fornitura di consigli generici sulla riservatezza, sull'anonimato online e su come eludere la sorveglianza, in quanto aspetti essenziali per la protezione dei diritti umani fondamentali dei singoli cittadini.

Emendamento 379
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Reati concernenti i manuali sugli abusi sessuali su minori
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 4.
	2. La distribuzione o la diffusione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	3. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	4. La produzione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.
	5. L'articolo 5, paragrafi 7 e 8, si applica, mutatis mutandis, ai manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori.

Or. en

Motivazione

I manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori dovrebbero essere trattati come un reato distinto per evitare che eventuali motivi legittimi per il possesso delle informazioni contenute in tali manuali di istruzioni (ad esempio nel caso di giornalisti e ricercatori) siano configurati

come reato.

Emendamento 380
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita come segue ***la*** condotta intenzionale seguente di un adulto :	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita come segue ***la*** condotta intenzionale seguente di un adulto ***o di un coetaneo***:

Or. fr

Emendamento 381
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita come segue ***la condotta intenzionale*** seguente ***di un adulto*** :	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita come segue ***la*** seguente ***condotta intenzionale***:

Or. en

Emendamento 382
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre **,** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati	a) proporre***, anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo ***e/o di instaurare una relazione*** online o di

di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 , e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a ***tale incontro***, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, ***all'articolo 4*** e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a ***tali reati***, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. en

Emendamento 383
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre **,** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore ***di incontrarlo*** online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 , ***e*** all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a ***tale incontro***, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	a) proporre***, anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore ***di instaurare una relazione*** online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7***,*** ***all'articolo 4***, all'articolo 5, paragrafo 6, ***e all'articolo 7,*** ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a ***tali reati***, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. en

Emendamento 384
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre ***, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione,*** a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati	a) proporre a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7***, all'articolo 4*** e

di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 **,** e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali ***finalizzati a tale incontro,*** è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali**,** è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. en

Motivazione

Per logica interna del testo.

Emendamento 385
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre , a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore ***di incontrarlo*** online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 , e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a ***tale incontro***, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	a) proporre, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore ***di instaurare una relazione*** online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a ***tali reati***, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. en

Emendamento 386
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre , a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di	a) proporre, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di

persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 , e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. en

Emendamento 387
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre , a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 , e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	a) proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali ***che potrebbero essere*** finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. en

Emendamento 388
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre , a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 , e	a) proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, e

all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***;	all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***;

Or. ro

Emendamento 389
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre , a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 , 5, 6 e 7 ***, e*** all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	a) proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7***, o*** all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. fr

Motivazione

Mantenere la congiunzione "e" significherebbe che la produzione di materiale pedopornografico dovrebbe sistematicamente rientrare nell'obiettivo delle proposte di incontro che sono oggetto del presente articolo, se l'intenzione è di rendere punibili tali proposte. È invece evidente che vogliamo punire le proposte che hanno l'intento di commettere i reati in questione.

Emendamento 390
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) la condotta di cui al primo comma non comprende le relazioni consensuali tra coetanei vicini per età e grado di sviluppo psicologico e fisico e maturità, a condizione che tra i coetanei non vi sia alcun elemento di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza;

Or. en

Emendamento 391
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.	b) la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

Or. ro

Emendamento 392
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico .	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, ***anche*** per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 393
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***sei mesi*** il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico .	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno*** il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.

Or. ro

Emendamento 394
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, ***da parte di un adulto il quale adeschi un minore*** per fornire materiale pedopornografico .	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, ***anche*** per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, ***adescando un minore*** per fornire materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 395
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, ***da parte di un adulto il quale adeschi un minore*** per fornire materiale pedopornografico .	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, ***adescando un minore*** per fornire materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 396
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.	La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce***, compresa la minaccia di condividere o diffondere materiale intimo o manipolato***.

Or. en

Emendamento 397
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.	La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due anni e mezzo*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

Or. ro

Emendamento 398
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento ***di minori a fini di prostituzione*** sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento ***sessuale di minori*** sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.

Or. en

Emendamento 399
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte

di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***sei mesi***.	di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.

Or. ro

Emendamento 400
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, ***da parte di un adulto il quale induca*** un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, ***inducendo*** un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.

Or. en

Emendamento 401
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, ***da parte di un adulto il quale induca*** un	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, ***inducendo*** un minore a

minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento ***di minori a fini di prostituzione*** sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.	partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento ***sessuale di minori*** sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.

Or. en

Emendamento 402
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e ***allo sfruttamento di minori a fini di*** prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e ***alla*** prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.

Or. en

Emendamento 403
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto indaghino tempestivamente sui tentativi di adescamento di minori a fini sessuali. Gli Stati membri provvedono affinché i minori vittime di tali tentativi di adescamento siano effettivamente indirizzati ai pertinenti servizi di sostegno

al fine di ottenere assistenza e protezione.

Or. en

Emendamento 404
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.	La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due anni e mezzo*** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

Or. ro

Emendamento 405
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto indaghino tempestivamente sui tentativi di adescamento di minori a fini sessuali. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tali tentativi di adescamento siano effettivamente indirizzati ai pertinenti servizi di sostegno al fine di ottenere assistenza e protezione.

Or. en

Emendamento 406
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adescamento ***a fini di abuso*** sessuale	Adescamento ***volto a commettere abusi sessuali o sfruttamento*** sessuale***, compreso lo streaming in diretta***

Or. en

Emendamento 407
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adescamento a fini di abuso sessuale	***Istigazione a commettere*** abuso ***e sfruttamento*** sessuale ***di minori***

Or. en

Motivazione

Chiarimento del titolo dell'articolo ai fini di una migliore comprensione.

Emendamento 408
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adescamento a fini di abuso sessuale	***Istigazione a commettere*** abuso ***e sfruttamento*** sessuale ***di minori***

Or. en

Emendamento 409
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit

Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adescamento ***a fini di*** abuso sessuale	Adescamento ***volto a commettere*** abuso ***o sfruttamento*** sessuale

Or. en

Emendamento 410
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adescamento a fini di abuso sessuale	Adescamento a fini di abuso ***e sfruttamento*** sessuale ***di minori***

Or. en

Emendamento 411
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, ***anche se il fatto si è svolto per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione,*** per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre

anni.

Or. en

Emendamento 412
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre ***una*** persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione ***a una terza persona*** di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, ***anche per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione,*** per indurre ***tale*** persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

Or. en

Emendamento 413
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena

detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	detentiva massima di almeno ***cinque*** anni.

Or. ro

Emendamento 414
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promozione o l'esaltazione pubbliche dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

Or. en

Emendamento 415
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire ***o incoraggiare*** la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno un anno.	***1.*** Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno un anno.
	2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le esenzioni dalla responsabilità per i prestatori di servizi della società dell'informazione di cui agli articoli da 4 a 6 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire esplicitamente nel testo che offrire servizi di comunicazione privata o partecipare alla gestione di reti distribuite di anonimato e altri servizi di messaggistica criptata o sostenere in altro modo tale gestione non costituirebbe un'attività criminale. La formulazione dovrebbe inoltre essere in linea con il considerando 20 della legge sui servizi digitali.

Emendamento 416
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni***.

Or. en

Emendamento 417
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. ro

Emendamento 418
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione ***destinato a favorire o incoraggiare*** la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	***1.*** Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione ***allo scopo principale di favorire*** la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Motivazione

Allineamento al considerando 20 del regolamento sui servizi digitali (si veda anche la motivazione della proposta di considerando 23 bis).

Rispecchiare la sanzione per tipi analoghi di reati di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 — distribuzione, diffusione, trasmissione e offerta, fornitura e messa a disposizione di materiale pedopornografico.

Emendamento 419
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le esenzioni dalla responsabilità per i prestatori di servizi della società dell'informazione di cui agli articoli da 4 a 6 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

Or. en

Motivazione

Chiarire che la configurazione come reato della gestione del servizio presuppone che non si applichino le esenzioni dalla responsabilità previste dal regolamento sui servizi digitali.

Emendamento 420
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che i coetanei siano protetti da azioni penali in caso di atti sessuali consensuali e non di sfruttamento, purché non vi siano elementi di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra i coetanei.

Or. en

Emendamento 421
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se*** l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, ***si applichi*** agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi.	1. L'articolo 3, paragrafi 2 e 4, ***non si applica*** agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi.

Or. en

Emendamento 422
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 3, paragrafi 2 ***e 4,*** si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi.	1. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 3, paragrafi 2***, 4 e 7, non*** si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi ***o altri atti che costituiscono violenza sessuale***.

Or. en

Emendamento 423
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 3, paragrafi 2 ***e 4,*** si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché ***tali atti non comportino abusi***.	1. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 3, paragrafi 2***, 4 e 7, non*** si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché ***non vi sia alcun elemento di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra i coetanei***.

Or. en

Emendamento 424
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi.	1. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, ***non*** si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 425
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che i coetanei siano protetti da azioni penali in caso di atti sessuali consensuali e non di sfruttamento, purché tra loro non vi siano elementi di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza.

Or. en

Emendamento 426
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che i coetanei non siano perseguiti per atti sessuali consensuali e non di sfruttamento, purché non vi siano elementi di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra i coetanei.

Or. en

Emendamento 427
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se*** l'articolo 4, paragrafo 4, ***si applichi*** agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo .	2. L'articolo 4, paragrafo 4, ***non si applica*** agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

Or. en

Emendamento 428
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo .	2. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 4, paragrafo 4, ***non*** si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

Or. en

Emendamento 429
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo .	2. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 4, paragrafo 4, ***non*** si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

Or. en

Emendamento 430
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo .	2. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 4, paragrafo 4, ***non*** si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 431
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 , 3, 4 ***e 6, si applichi*** alla produzione, all'acquisto o al possesso di , o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:	L'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 ***e 6, non si applica*** alla produzione, all'acquisto o al possesso di, o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:

Or. en

Emendamento 432
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rientra nella discrezionalità degli Stati membri ***decidere se*** l'articolo 5, paragrafi 2 , 3, 4 ***e 6,*** si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di , o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:	***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 ***e 6, non*** si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di, o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:

Or. en

Emendamento 433
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rientra nella discrezionalità degli Stati membri ***decidere se*** l'articolo 5, paragrafi 2	***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 ***e 6, non*** si

, 3, 4 ***e 6,*** si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di , o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:	applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di, o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:

Or. en

Emendamento 434
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rientra nella discrezionalità degli Stati membri ***decidere se*** l'articolo 5, paragrafi 2 , 3, 4 ***e 6,*** si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di , o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:	***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 ***e 6, non*** si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di, o all'accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 435
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale , oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 436

Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso ***dei*** minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché ***l'atto non implichi*** alcun abuso.	nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso ***dei*** minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché ***non vi sia*** alcun ***elemento di coercizione,*** abuso ***di fiducia o dipendenza tra i coetanei***.

Or. en

Emendamento 437
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 6 si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.	4. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 6 ***non*** si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra ***coetanei, purché non vi sia alcun elemento di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra i*** coetanei.

Or. en

Emendamento 438
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Rientra nella discrezionalità degli***	4. ***Gli*** Stati membri ***provvedono***

Stati membri ***decidere se*** l'articolo 6 si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.	***affinché*** l'articolo 6 ***non*** si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei***, purché non comportino abusi***.

Or. en

Emendamento 439
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 6 si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.	4. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 6 ***non*** si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.

Or. en

Emendamento 440
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, András László

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto. ***Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.*** ***L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale***	***soppresso***

o fisica o del suo comportamento passato.

Or. fr

Motivazione

La proposta di sopprimere questo paragrafo deriva dal rifiuto, da parte del Consiglio, di un approccio al concetto di abuso sessuale basato sul mancato consenso della vittima nella direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Conviene adottare un approccio basato sulla mancata espressione del consenso in risposta all'iniziativa di chi ha commesso i fatti, di cui un esempio è fornito al paragrafo 2.

Emendamento 441
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.	***soppresso***
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.	
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento passato.	

Or. en

Motivazione

I paragrafi 5 e 6 proposti dell'articolo 10 vanno oltre l'obiettivo di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni di cui all'articolo 83 TFUE. Le norme e i principi generali in materia di consenso rientrano nella parte generale del diritto penale, pertanto non dovrebbero essere previsti nella direttiva e i paragrafi 5 e 6 dovrebbero essere soppressi.

Emendamento 442
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.	Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto. ***Non si può ritenere che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito se non era in grado di manifestare una libera volontà a causa delle circostanze descritte all'articolo 3, paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso.***

Or. en

Emendamento 443
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del	Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del

contesto.	contesto. ***Non si può ritenere che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito se non era in grado di manifestare una libera volontà a causa delle circostanze descritte all'articolo 3, paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso.***

Or. en

Emendamento 444
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, ***si considera che*** un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale ***abbia*** acconsentito a compiere un atto ***soltanto se il*** consenso ***è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto***.	Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, ***se*** un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale ***ha*** acconsentito a compiere un atto***, può revocare il proprio*** consenso ***in qualsiasi momento***.

Or. en

Motivazione

La definizione di consenso è spostata all'articolo 2.

Emendamento 445
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Abir Al-Sahlani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.	Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso ***in modo chiaro e*** volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.

Or. en

Emendamento 446
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato al paragrafo precedente.

Emendamento 447
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Abir Al-Sahlani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla ***sola*** base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento passato.	L'assenza di consenso non può essere contestata sulla base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento passato.

Or. en

Emendamento 448
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, ***dell'assenza*** di resistenza verbale o fisica o ***del*** suo comportamento passato.	***Il*** silenzio del minore, ***l'assenza*** di resistenza verbale o fisica o ***il*** suo comportamento passato ***non possono essere interpretati come manifestazione del consenso***.

Or. en

Motivazione

Emendamento introdotto a fini di chiarezza e leggibilità del paragrafo.

Emendamento 449
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I paragrafi 5 e 6 proposti dell'articolo 10 vanno oltre l'obiettivo di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni di cui all'articolo 83 TFUE. Le norme e i principi generali in materia di consenso rientrano nella parte generale del diritto penale, pertanto non dovrebbero essere previsti nella direttiva e i paragrafi 5 e 6 dovrebbero essere soppressi.

Emendamento 450
Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.	6. La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video. ***Qualsiasi successiva condivisione o diffusione da parte del destinatario originario o di qualsiasi altra parte richiede il consenso esplicito e informato della persona rappresentata. Il mancato ottenimento di tale consenso è considerato una violazione dei diritti alla vita privata ed è perseguibile legalmente.***

Or. en

Emendamento 451
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.	6. La condivisione consensuale di immagini o video intimi ***o di materiale simile*** non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video ***o di materiale simile, anche in versione manipolata o alterata. Gli Stati membri considerano reato l'ulteriore condivisione o diffusione di tali materiali***.

Or. en

Emendamento 452
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini ***o*** degli stessi video.	6. La condivisione consensuale di immagini o video intimi ***o di materiale simile*** non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini***,*** degli stessi video ***o di materiale simile, anche in versione manipolata o alterata***.

Or. en

Emendamento 453
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.	6. La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video***, anche in versione manipolata o alterata***.

Or. en

Emendamento 454
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.	6. ***Ai fini dei paragrafi da 1 a 4,*** la condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.

Or. fr

Emendamento 455
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori ***condivisioni o diffusioni*** delle stesse immagini o degli stessi video.	6. La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori ***distribuzioni, diffusioni o trasmissioni*** delle stesse immagini o degli stessi video.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato allineato alla formulazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 456
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera -a (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore che non ha raggiunto l'età del consenso;

Or. en

Motivazione

Rispecchiare le modifiche apportate agli articoli 3 e 4.

Emendamento 457
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera -a (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) l'età del minore nei confronti del quale è stato commesso il reato;

Or. en

Motivazione

Necessario per coerenza con gli emendamenti sull'allineamento delle pene massime di cui all'articolo 3. L'età è invece spostata in questo punto come circostanza aggravante.

Emendamento 458
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica ***o*** in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;	a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore ***in tenera età, un minore*** con una disabilità psichica o fisica***, un minore considerato non conforme alle norme convenzionali in materia di orientamento sessuale, identità ed espressione di genere o caratteristiche sessuali, un minore affidato all'assistenza alternativa, un minore in situazione di migrazione, non accompagnato o accompagnato, o un minore con una condizione o una disabilità psichica o fisica,*** in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità

fisica o psichica;

Or. en

Emendamento 459
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica ***o*** in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;	a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore ***in tenera età, un minore*** con una disabilità psichica o fisica***, un minore considerato non conforme alle norme convenzionali in materia di orientamento sessuale, identità ed espressione di genere o caratteristiche sessuali o un minore*** in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

Or. en

Emendamento 460
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;	a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza***, che vive in un ambiente istituzionalizzato,*** o in uno stato di incapacità fisica o psichica ***o un minore privato della libertà personale***;

Or. en

Motivazione

Gruppo ad alto rischio; riflette le preoccupazioni per le vittime private della libertà personale di cui alla direttiva sui diritti delle vittime.

Emendamento 461
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;	a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica***, intellettiva*** o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

Or. en

Emendamento 462
Fredis Beleris

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di ***particolare*** vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;	a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in ***qualunque*** situazione di vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

Or. en

Emendamento 463
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il reato è stato commesso sulla base di uno o più dei motivi tutelati a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e ha determinato una discriminazione diretta o indiretta vietata a norma del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 464
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Abir Al-Sahlani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave ;	g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio ***fisico o psicologico*** grave;

Or. en

Emendamento 465
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il reato è stato reiterato;	h) il reato ***o un altro reato di abuso o sfruttamento sessuale su minori*** è stato reiterato;

Or. en

Emendamento 466
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il reato è stato reiterato;	h) il reato è stato reiterato ***e/o è stato commesso in maniera protratta nel tempo***;

Or. en

Emendamento 467
Evin Incir

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) il reato era finalizzato a difendere o ristabilire il cosiddetto "onore" di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo;

Or. en

Emendamento 468
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) l'autore del reato ha finto di essere un minore o coetaneo;

Or. en

Emendamento 469
Alessandro Zan, Marina Kaljurand, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Evin Incir,

Veronika Cifrová Ostrihoňová, Francisco Assis, Merja Kyllönen, Pina Picierno, Birgit Sippel, Antonio López-Istúriz White, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) il reato è stato commesso per motivi fondati sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o altre convinzioni personali, le opinioni politiche, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, come previsto all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 470
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 11 – punto j bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) il reato è stato commesso sulla base di uno o più dei motivi tutelati a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ha determinato una discriminazione diretta o indiretta vietata a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 471
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 11 – punto j bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) il reato è stato commesso sfruttando uno o più dei motivi tutelati a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ha determinato una discriminazione diretta o indiretta vietata a norma del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 472
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 11 – punto j bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) il reato è stato commesso con particolare crudeltà.

Or. en

Emendamento 473
Alessandro Zan, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Evin Incir, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Francisco Assis, Merja Kyllönen, Pina Picierno, Antonio López-Istúriz White, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j ter) il reato è stato commesso nell'ambito di una terapia di conversione.

Or. en

Emendamento 474
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j ter) il reato è stato commesso nell'ambito di una terapia di conversione.

Or. en

Emendamento 475
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.	1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali ***e attività di volontariato organizzate*** che comportano ***o agevolano*** contatti diretti e regolari con minori.

Or. en

Emendamento 476
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri	1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri

adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.	adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali ***o attività di volontariato organizzate*** che comportano ***o agevolano*** contatti diretti e regolari con minori.

Or. en

Emendamento 477
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.	1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali ***e attività di volontariato organizzate*** che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Or. en

Motivazione

Vorremmo assicurare la copertura del numero maggiore possibile di contatti con minori.

Emendamento 478
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono ***personale***, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** , iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ***tutti*** i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona ***(come dipendente, consulente o volontario)*** per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano ***o agevolano*** contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono ***una persona***, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** , iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

Or. en

Emendamento 479
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri ***adottano le misure necessarie per assicurare che i*** datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, ***siano tenuti a*** chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di	2. Gli Stati membri ***impongono ai*** datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano ***o agevolano*** contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, ***consulenti e volontari, di*** chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di

condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** , iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** , iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

Or. en

Emendamento 480
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.	3. Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali***, conformemente alle norme in materia di diritti umani e diritti dei minori***. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 481
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.	3. Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali***, conformemente ai diritti umani e ai diritti dei minori***. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 482
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali ,	3. Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione***, da parte*** delle ***autorità al richiedente, delle*** informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con

e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.	minori derivanti da tali condanne penali , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Correzione della formulazione ai fini della logica del testo.

Emendamento 483
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare ***la trasmissione delle*** informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. ***A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.***	3. Gli Stati membri , qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare ***che le*** informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali ***siano trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi***, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali.

Or. en

Motivazione

In seguito alla soppressione di una parte, la frase non aveva più senso. Abbiamo cercato di risolvere il problema sistemando la fine del paragrafo.

Emendamento 484
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri assicurano che il funzionamento dei meccanismi di registrazione centralizzata delle informazioni sulle condanne o sulle misure interdittive di cui al paragrafo 3 sia guidato dalle norme sui diritti umani e sui diritti dei minori.

Or. en

Emendamento 485
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri assicurano che il funzionamento dei meccanismi di registrazione centralizzata delle informazioni sulle condanne o sulle misure interdittive di cui al paragrafo 3 sia guidato dai diritti umani e dai diritti dei minori.

Or. en

Emendamento 486
Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;	a) l'esclusione ***permanente*** dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

Or. en

Emendamento 487
Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) la divulgazione pubblica obbligatoria della condanna, compresa la pubblicazione delle identità, delle fotografie e dei dati personali pertinenti dei responsabili attraverso i media o dichiarazioni pubbliche, per garantire la piena assunzione di responsabilità e scoraggiare futuri reati.

Or. en

Emendamento 488
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per ***conferire alle*** autorità nazionali competenti	Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per ***garantire che le*** autorità nazionali

il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafi ***4, 5 e*** 6.	competenti ***non perseguano, né impongano*** sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafi ***4, 5 e*** 6.

Or. en

Emendamento 489
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per ***conferire alle*** autorità nazionali competenti ***il potere di non perseguire, né imporre*** sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafi ***4, 5 e*** 6.	Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per ***assicurare che le*** autorità nazionali competenti ***non perseguano, né impongano*** sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafi ***4, 5 e*** 6.

Or. en

Emendamento 490
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti	Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti

giuridici, adottano le misure necessarie per ***conferire alle*** autorità nazionali competenti ***il potere di non perseguire, né imporre*** sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafi ***4, 5 e*** 6.	giuridici, adottano le misure necessarie per ***assicurare che le*** autorità nazionali competenti ***non perseguano, né impongano*** sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafi ***4, 5 e*** 6.

Or. en

Emendamento 491
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Indagini e azione penale ***e termini di prescrizione***	Indagini e azione penale

Or. en

Emendamento 492
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'istituzione o il mantenimento di unità e servizi investigativi e giudiziari specializzati per indagare e perseguire i reati di cui alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Come avviene in altri ambiti penali, per garantire un livello di efficacia sufficiente è necessario che gli Stati membri istituiscano o mantengano unità specializzate che si occupino dei reati penali di cui alla presente direttiva.

Emendamento 493
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 , i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 494
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 ***e*** all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 ***e 7*** , i reati ***gravi*** di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3***,*** all'articolo 4, paragrafi 2, 3***, 4***, 5, 6***, 7 e 8***, ***nonché*** i reati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo

tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.	dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età ***e oltre l'età media in cui le vittime divulgano i fatti avvenuti***, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

Or. en

Emendamento 495
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 , i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto ***la maggiore età***, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 , i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo ***per garantire ad ogni vittima il diritto di accesso alla giustizia almeno fino a*** dopo che la vittima ha raggiunto ***i 53 anni d'età***, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

Or. en

Emendamento 496
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3,	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3,

5, 6 e 7 , i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo ***dopo che la*** vittima ***ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione***.	***4, 5, 6, 7 e 8***, i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 , punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo ***per garantire ad ogni*** vittima ***il diritto di accesso alla giustizia e almeno fino a quando la vittima ha raggiunto i 58 anni di età***.

Or. en

Emendamento 497
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo di tempo di cui al primo comma è di:	***soppresso***
a) almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	

Or. en

Emendamento 498
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo di ***tempo di*** cui al primo comma è di***:***	Il periodo di cui al primo comma è di ***almeno 40 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età.*** ***Il periodo di tempo di cui al secondo comma è interrotto da qualsiasi atto di avvio del procedimento giudiziario o di qualsiasi procedimento successivo per reati di cui al paragrafo 2, primo comma, condotto contro lo stesso autore del reato.*** ***Se l'autore commette un altro reato di cui al paragrafo 2, primo comma, prima della scadenza del termine di prescrizione, il termine di prescrizione del reato iniziale è prorogato fino alla data di scadenza del termine di prescrizione del nuovo reato.***

Or. en

Emendamento 499
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 500
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età ***per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***;	a) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età;

Or. en

Emendamento 501
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***;***	a) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***.***

Or. en

Emendamento 502
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***;***	a) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***.***

Or. en

Emendamento 503
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***;***	a) almeno ***40*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***.***

Or. en

Emendamento 504
András László

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età*** per i reati ***puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***;	a) ***il termine di prescrizione non scade*** per i reati ***di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori di cui alla presente direttiva***;

Or. hu

Motivazione

Non si è mai sufficientemente rigorosi quando si tratta di proteggere i minori, pertanto qualsiasi reato sessuale commesso nei confronti di minori va punito con la pena più severa.

Emendamento 505
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 506
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 507
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 508
András László

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Or. hu

Emendamento 509
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno ***25*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	b) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

Or. en

Emendamento 510
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno ***25*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	b) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

Or. en

Emendamento 511
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 512
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 513
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 514
András László

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	***soppresso***

Or. hu

Emendamento 515
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	c) almeno ***40*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 516
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	c) almeno ***40*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 517
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) almeno 40 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.

Or. en

Motivazione

Cfr. anche articolo 23, paragrafo 3, lettera d (nuova)

Emendamento 518
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il periodo di tempo di cui al secondo comma è interrotto da qualsiasi atto di avvio del procedimento giudiziario

o da qualsiasi procedimento successivo per reati di cui al paragrafo 2, primo comma, condotto contro lo stesso autore del reato.

Or. en

Emendamento 519
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Se l'autore commette un altro reato di cui al paragrafo 2, primo comma, prima della scadenza del termine di prescrizione, il termine di prescrizione del reato iniziale è prorogato fino alla data di scadenza del termine di prescrizione del nuovo reato.

Or. en

Emendamento 520
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.	3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. ***Se del caso, questi strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la***

criminalità organizzata o altri casi di criminalità grave, come la possibilità di condurre indagini sotto copertura, l'uso delle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot"), l'intercettazione delle comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica e il monitoraggio dei conti bancari o altre indagini finanziarie.

Or. en

Emendamento 521
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale***, competenze ed efficaci strumenti investigativi*** sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. ***Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.***	4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale ***e competenze*** sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 522
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. ***Ove opportuno,*** detti strumenti comprendono ***strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.***	4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Detti strumenti comprendono***, ad esempio, psicologici forensi e strumenti investigativi speciali***

Or. en

Emendamento 523
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. ***Ove opportuno,*** detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la	4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Detti strumenti comprendono ***psicologi forensi e, ove opportuno,*** strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi,

possibilità di condurre indagini sotto copertura.

tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.

Or. en

Emendamento 524
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. ***Ove opportuno,*** detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.	4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Detti strumenti comprendono ***psicologi forensi e, ove opportuno,*** strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.

Or. en

Emendamento 525
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Termini di prescrizione
	Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è di:

a) almeno 40 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 526
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare ***chiunque*** sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9 , o in buona fede	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare ***qualsiasi persona fisica o giuridica che*** sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi

sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti , fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/…[25][che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].	degli articoli da 3 a 9 , o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti , fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/…[25][che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].
[24] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).	[24] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio**,** del 19 ottobre 2022**,** relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
[25] Regolamento (UE)	[25] Regolamento (UE)

Or. en

Emendamento 527
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare ***chiunque*** sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9 , o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti , fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/…[25][che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare ***qualsiasi persona fisica o giuridica che*** sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9 , o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti , fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/…[25][che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].
[24] Regolamento (UE) 2022/2065 del	[24] Regolamento (UE) 2022/2065 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

[25] Regolamento (UE)

Parlamento europeo e del Consiglio**,** del 19 ottobre 2022**,** relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

[25] Regolamento (UE)

Or. en

Emendamento 528
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9 , o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti , fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/…[25][che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].	*(Non concerne la versione italiana)*

[24] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

[25] Regolamento (UE)

Or. en

Motivazione

Emendamento 529
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	3. Gli Stati membri provvedono affinché almeno ***tutti*** i professionisti ***e i volontari*** che lavorano a stretto contatto con i minori***, anche*** nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori***, nonché gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio*** siano ***in possesso delle informazioni e della formazione adeguata per riconoscere gli abusi. Tali operatori sono*** tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva***, tenendo sempre in considerazione l'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 530
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché ***almeno i professionisti*** che lavorano a stretto contatto con i ***minori nei settori della protezione, dell'istruzione e***	3. Gli Stati membri provvedono affinché ***i professionisti e i volontari*** che lavorano a stretto contatto con i minori siano tenuti a riferire alle autorità

della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 531
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché ***almeno*** i professionisti che lavorano a stretto contatto con i ***minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei*** minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	3. Gli Stati membri provvedono affinché ***tutti*** i professionisti ***e i volontari*** che lavorano a stretto contatto con i minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 532
Moritz Körner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e	3. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e

della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori ***siano tenuti a riferire*** alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori ***abbiano un accesso rapido e semplice*** alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I medici devono avere il diritto di informare le autorità competenti qualora il benessere del minore sia a rischio. Nel contempo, i medici avvertono che l'obbligo di informare le autorità competenti sarà controproducente poiché ridurrà la disponibilità delle vittime a contattare un medico.

Emendamento 533
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione ***e della cura e dell'assistenza sanitaria*** dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	3. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione***, delle attività ricreative e sportive nonché della cura*** dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Esistono preoccupazioni circa il fatto che l'obbligo di denuncia per il settore sanitario potrebbe impedire ai minori di ricevere le cure mediche necessarie. Per garantire il segreto professionale, suggeriamo di mantenere la possibilità e non l'obbligo di denuncia.

Emendamento 534
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, di facile utilizzo e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di comunicazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamento e di personale.

Or. en

Emendamento 535
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, di facile utilizzo e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di comunicazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamento e di personale.

Or. en

Emendamento 536
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 ***i professionisti*** che lavorano ***nei settori sanitari*** nel contesto ***di*** programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	4. Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 ***le persone*** che lavorano nel contesto ***dei*** programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a consentire ai professionisti e ai volontari che operano in settori diversi da quello strettamente sanitario (ad esempio la prevenzione o il rinvio a servizi adeguati) di svolgere il loro lavoro senza perdere la fiducia delle persone che si rivolgono loro per ricevere cure. In caso contrario, se fossero obbligate a segnalare i fatti di cui vengono a conoscenza, le associazioni cesserebbero di svolgere un'attività utile in quanto le persone interessate non farebbero più ricorso ai loro servizi.

Emendamento 537
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti ***che lavorano nei settori sanitari*** nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	4. Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti ***attivi*** nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 538
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti che lavorano ***nei settori sanitari*** nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	4. Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti che lavorano nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 539
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari e di facile utilizzo, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus.

Or. en

Emendamento 540
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) Gli Stati membri, sostenuti dal Centro dell'UE una volta stabilito, pubblicano linee guida a uso delle persone di cui al paragrafo 3, che indichino come accertare se un reato punibile conformemente alla presente direttiva sia stato commesso o stia per essere commesso, e come riferirlo alle autorità competenti. Tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime.	5. Gli Stati membri, sostenuti dal Centro dell'UE una volta stabilito, pubblicano linee guida a uso delle persone di cui al paragrafo 3, che indichino come accertare se un reato punibile conformemente alla presente direttiva sia stato commesso o stia per essere commesso, e come riferirlo alle autorità competenti. Tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime***, tenendo nel contempo in considerazione le pratiche e le norme nazionali***.

Or. en

Emendamento 541
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, di facile utilizzo e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di comunicazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamento e di personale.

Or. en

Emendamento 542
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.	1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare***, attraverso meccanismi diversificati e non limitati ai processi penali,*** alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.

Or. en

Emendamento 543
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di	1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare***, attraverso meccanismi diversificati,*** alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali

prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.	reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.

Or. en

Emendamento 544
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.	1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo ***agevole, sicuro,*** facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.

Or. en

Emendamento 545
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono la

	disponibilità di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari e di facile utilizzo, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus.

Or. en

Emendamento 546
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate ***e*** a misura di minore e ***usino un linguaggio consono al minore*** in funzione ***della sua età e maturità***. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano ***accessibili, chiare, di facile utilizzo, anonime,*** sicure, riservate***, disponibili nelle lingue ufficiali e nelle lingue ampiamente parlate e siano elaborate con una forma e un linguaggio*** a misura di minore e ***attenti alla dimensione di genere e che tengano conto dei traumi subiti,*** in funzione ***dell'età e maturità del minore. Gli Stati membri assicurano misure di informazione e sensibilizzazione adeguate in merito alle procedure di denuncia e dei servizi di sostegno disponibili***. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.

Or. en

Emendamento 547
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri provvedono	2. Gli Stati membri provvedono

affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.	affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano ***accessibili, diversificate,*** sicure, riservate***, disponibili nelle lingue ufficiali e nelle lingue ampiamente parlate*** e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità ***nonché di necessità e condizioni specifiche***. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.
	Or. en

Emendamento 548
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri istituiscono strutture interagenzie multidisciplinari adeguate all'età e alle esigenze per rispondere agli abusi sessuali su minori, anche laddove tale abuso sia stato commesso mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, incoraggiare e sostenere, anche finanziariamente, altri meccanismi di segnalazione, in particolare:
	a) la creazione di apposite linee di assistenza telefonica e linee telefoniche dirette, tra cui, a titolo esemplificativo, il numero "116 000" per i minori scomparsi,
	b) la nomina, da parte delle piattaforme online, di responsabili del benessere dei minori formati in modo specifico per ricevere, valutare e segnalare sospetti di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.
	Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi di segnalazione siano pienamente integrati nei sistemi nazionali di

protezione dei minori.

Or. en

Emendamento 549
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere, anche finanziariamente, altri meccanismi di segnalazione, in particolare:
	a) la creazione di apposite linee di assistenza telefonica e linee telefoniche dirette, tra cui, a titolo esemplificativo, il numero "116 000" per i minori scomparsi,
	b) la nomina, da parte delle piattaforme online, di responsabili del benessere dei minori formati in modo specifico per ricevere, valutare e segnalare sospetti di abuso e sfruttamento sessuale dei minori. Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi di segnalazione siano pienamente integrati nei sistemi nazionali di protezione dei minori.

Or. en

Emendamento 550
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione

accessibili, visibili, chiari, di facile utilizzo e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di comunicazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamento e di personale.

Or. en

Emendamento 551
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri assicurano le informazioni adeguate e la consapevolezza delle procedure di denuncia e dei servizi di sostegno disponibili.

Or. en

Emendamento 552
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i meccanismi di comunicazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamento e di personale.

Or. en

Emendamento 553

Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE.	3. Gli Stati membri provvedono affinché***, tenendo debitamente conto del fatto che la denuncia di un atto che può costituire reato e la partecipazione a un procedimento penale a norma della presente direttiva non creano alcun diritto riguardo allo status della vittima in materia di soggiorno e non hanno alcun effetto sospensivo ai fini della determinazione di tale status,*** alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE.

Or. fr

Motivazione

Formulazione allineata al testo adottato sullo stesso argomento dal Parlamento nell'ambito della revisione della direttiva sui diritti delle vittime (emendamento 45 della relazione del 25 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023)0424 – C9-0303/2023 – 2023/0250(COD)).

Emendamento 554
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione***, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione.

Or. en

Motivazione

La creazione di un ambiente sicuro e di fiducia per tutte le vittime, indipendentemente dal loro status di residenza, per denunciare gli abusi e cercare supporto o assistenza sanitaria, è essenziale, non solo per la dignità e la sicurezza della vittima, ma anche per aumentare la possibilità che l'autore del reato non abbia l'opportunità di recidive.

Emendamento 555
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri garantiscono che le persone che si occupano delle cure primarie, in particolare le madri che agiscono nell'interesse superiore del bambino per prevenire danni, non debbano affrontare accuse penali o responsabilità civili per le azioni di protezione intraprese in buona fede al fine di prevenire o rispondere a un sospetto abuso sessuale su minori. Le azioni di protezione non sono motivo di cause civili, comprese, ma non solo, la diffamazione, l'alienazione o l'interferenza nell'affidamento, a

	condizione che tali azioni siano state intraprese con la ragionevole convinzione che fossero necessarie per la sicurezza del bambino.

Or. en

Emendamento 556
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autore del reato è un loro cittadino**.**	b) l'autore del reato è un loro cittadino ***o residente;***

Or. en

Emendamento 557
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 , ***6 e 8*** e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 ***, 4, 7 e 9*** sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che ***la tecnologia in questione sia basata*** o meno su tale territorio.	3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 , ***6 e 8*** e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 ***, 4, 7 e 9*** sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che ***il fornitore del servizio intermediario sia basato*** o meno su tale territorio.

Or. en

Motivazione

Correzione della formulazione ai fini della logica del testo.

Emendamento 558
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi ***4, 5*** , ***6,*** 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 , all'articolo 5, paragrafo 6, e agli articoli 7 e 8 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia ***subordinata*** alla condizione che ***i fatti costituiscano*** reato nel luogo in cui ***sono stati commessi***.	4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi ***4, 5*** , ***6,*** 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 , all'articolo 5, paragrafo 6, e agli articoli 7 e 8 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia ***soggetta*** alla condizione che ***la condotta di cui a tali articoli sia punibile come*** reato nel luogo in cui ***è stata commessa***.

Or. en

Motivazione

Correzione della formulazione ai fini della logica del testo.

Emendamento 559
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le	5. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le

misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia ***subordinata*** alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.	misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia ***soggetta*** alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 19, paragrafo 4.

Emendamento 560
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. ***Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.***	6. Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale.

Or. en

Emendamento 561
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22 ,	1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto

tenuto conto dell'interesse superiore del minore.	conto dell'interesse superiore del minore ***indipendentemente dalla presentazione di una denuncia formale***.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli altri emendamenti.

Emendamento 562
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9 ricevono*** assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22 , tenuto conto dell'interesse superiore del minore.	1. ***Gli Stati membri assicurano che*** le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9 ricevano*** assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Motivazione

La modifica chiarisce a chi incombe l'obbligo.

Emendamento 563
Fredis Beleris

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22 , tenuto conto dell'interesse superiore del minore.	1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22 , tenuto conto***, come priorità assoluta,*** dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 564
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Sostegno specialistico per le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale
	1. Gli Stati membri prevedono centri di riferimento per le vittime di abuso o sfruttamento sessuale su minori, adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili, che possano far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un sostegno efficace ai minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale e per assicurare la gestione clinica della violenza sessuale, compresa l'assistenza nella custodia e nella documentazione delle prove.
	I centri di cui al primo comma forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza specializzati per le vittime minorenni, dopo che è stato commesso il reato.
	Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni di abuso o violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali. Tali esami possono essere effettuati nei centri di cui al presente paragrafo o tramite rinvio a centri o unità specializzati.
	Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di prima assistenza e i centri medici e medico-legali competenti. Tutti i servizi di cui al presente articolo sono forniti con

	modalità adatte ai minori.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale abbiano un accesso tempestivo ai servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente al diritto nazionale.
	3. I servizi di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo sono gratuiti, fatti salvi i servizi previsti dal sistema sanitario nazionale, e accessibili ogni giorno della settimana.
	4. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui al punto 1 e 2 su tutto il territorio.
	5. Gli Stati membri possono prevedere che questi centri siano collegati ai centri istituiti a norma dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Or. en

Motivazione

Necessario per coerenza con l'emendamento all'articolo 21, paragrafo 4.

Emendamento 565
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Assistenza e sostegno alle vittime	Assistenza e sostegno alle vittime ***e alle persone sopravvissute***

Or. en

Emendamento 566
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Assistenza e sostegno alle vittime	Assistenza e sostegno alle vittime ***e alle persone sopravvissute***

Or. en

Emendamento 567
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Assistenza e sostegno alle vittime	Assistenza e sostegno alle vittime ***e alle persone sopravvissute***

Or. en

Emendamento 568
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri istituiscono strutture interagenzia multidisciplinari adatte all'età per rispondere all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

Or. en

Emendamento 569
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato ***prima***, durante ***e per un congruo periodo di*** tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione ***dei*** minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ***e le persone sopravvissute*** ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato ***non appena una denuncia viene presentata sia a) senza l'esistenza di un procedimento penale sia b), se del caso***, durante ***i procedimenti penali e per tutto il*** tempo ***necessario*** dopo la conclusione del procedimento penale ***e con possibilità di rinuncia***, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ***e le persone adulte sopravvissute*** abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione ***e un sostegno specifico per i*** minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

Or. en

Emendamento 570
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato ***prima***, durante ***e per un congruo periodo di*** tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione ***dei*** minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ***e le persone sopravvissute*** ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato ***non appena una denuncia viene presentata***, durante ***i procedimenti penali e per tutto il*** tempo ***necessario*** dopo la conclusione del procedimento penale ***e con possibilità di rinuncia***, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ***e le persone sopravvissute*** abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione ***e un sostegno specifico per i*** minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare***, conformemente all'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 571
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione ***dei*** minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ***e le persone sopravvissute*** ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ***e le persone sopravvissute*** abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione ***e un sostegno specifico per i*** minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare***, conformemente all'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 572
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico

specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.	e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE , dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare***, conformemente all'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 573
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri istituiscono strutture interagenzia multidisciplinari adatte all'età per rispondere all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, conformemente alle norme del modello Barnahus.

Or. en

Emendamento 574
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri istituiscono strutture interagenzia multidisciplinari adatte all'età per rispondere all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

Or. en

Emendamento 575
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Alla vittima*** sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati ***e*** consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. ***Alle vittime e alle persone sopravvissute*** sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico***, legale*** ed educativo ***completi, specialistici,*** coordinati***, attenti alla dimensione di genere,*** consoni all'età e ***che tengano conto dei traumi subiti, come pure*** qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale***, anche quando commesso tramite tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Gli Stati membri adottano azioni specifiche per assistere e sostenere le vittime e le persone sopravvissute particolarmente vulnerabili, anche a causa di disabilità mentali o fisiche, conformemente all'articolo 26, lettera c), della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] della proposta di rifusione della***

direttiva sui diritti delle vittime (2023/0250).

Or. en

Emendamento 576
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Alla vittima*** sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati ***e*** consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. ***Alle vittime e alle persone sopravvissute*** sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo ***completi, specialistici,*** coordinati***, attenti alla dimensione di genere,*** consoni ***alle esigenze e*** all'età e ***che tengano conto dei traumi subiti, come pure*** qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale***, anche quando commesso tramite tecnologie della comunicazione e dell'informazione***.

Or. en

Emendamento 577
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Alla vittima*** sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo ***coordinati e*** consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. ***Alle vittime e alle persone sopravvissute*** sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico***, legale*** ed educativo ***completi, specialistici, coordinati,*** consoni all'età e ***che tengano conto dei traumi subiti, come pure*** qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di

	abuso sessuale***, anche quando commesso utilizzando tecnologie della comunicazione e dell'informazione***.

Or. en

Emendamento 578
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale***, anche quando commesso mediante tecnologie della comunicazione e dell'informazione***.

Or. en

Emendamento 579
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Alla vittima ***sono*** erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che*** alla vittima ***siano*** erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.

Or. fr

Emendamento 580
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico***, legale*** ed educativo ***completi, specializzati,*** coordinati***, attenti alla dimensione di genere,*** e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.

Or. en

Motivazione

Le modifiche sono state apportate per rispecchiare l'attuazione del modello di Barnahus della giustizia a misura di minore.

Emendamento 581
Fredis Beleris

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale ***e alle esigenze specifiche di ciascuna vittima***.

Or. en

Emendamento 582
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Alla vittima sono erogate*** cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. ***Gli Stati membri forniscono alle vittime*** cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.

Or. en

Emendamento 583
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri, in particolare, adottano azioni specifiche per assistere e sostenere le vittime e le persone sopravvissute particolarmente vulnerabili, anche a causa di disabilità mentali o fisiche, conformemente all'articolo 26, lettera c), della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] della proposta di rifusione della direttiva sui diritti delle vittime (2023/0250).

Or. en

Emendamento 584
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri istituiscono strutture interagenzie multidisciplinari adeguate all'età per rispondere agli abusi sessuali su minori, anche laddove tale abuso sia stato commesso mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Or. en

Emendamento 585
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore ***è*** collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.	3. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che,*** qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore ***sia*** collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.

Or. fr

Emendamento 586
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Qualora sia necessario prevedere	3. Qualora sia necessario prevedere

una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.	una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza***, tenendo in considerazione l'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 587
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Qualora sia necessario ***prevedere*** una sistemazione temporanea***,*** il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.	3. Qualora sia necessario***, gli Stati membri prevedono*** una sistemazione temporanea ***per i minori.*** Il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.

Or. en

Emendamento 588
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza***.	3. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la necessità e la tipologia di una sistemazione temporanea siano valutate tenendo in considerazione primariamente l'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 589
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri adottano azioni specifiche per assistere e sostenere le vittime e le persone sopravvissute particolarmente vulnerabili, anche a causa delle loro disabilità mentali o fisiche, conformemente all'articolo 26, lettera c), della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] della proposta di rifusione della direttiva sui diritti delle vittime (2023/0250).

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con l'acquis comunitario, è necessario fare un riferimento esplicito alla proposta di rifusione della direttiva sui diritti delle vittime.

Emendamento 590
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva hanno accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica][26].	***soppresso***

[26] COM(2022) 105 dell'8.3.2022.

Or. en

Motivazione

Cfr. il nuovo articolo 20 bis proposto dal relatore.

Emendamento 591
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva ***hanno*** accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica][26].	4. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che*** le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva ***abbiano*** accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica][26].
[26] COM(2022) 105 dell'8.3.2022.	[26] COM(2022) 105 dell'8.3.2022.

Or. fr

Emendamento 592
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di	6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime ***e i sopravvissuti*** minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della

ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.	particolare situazione di ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze***, delle vulnerabilità specifiche*** e dei timori del minore.

Or. en

Emendamento 593
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.	6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime ***e i sopravvissuti*** minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze***, delle vulnerabilità specifiche*** e dei timori del minore.

Or. en

Emendamento 594
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.	6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze***, delle vulnerabilità*** e dei timori del minore.

Or. en

Motivazione

Le modifiche sono state apportate per rispecchiare l'attuazione del modello di Barnahus della giustizia a misura di minore.

Emendamento 595
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva	6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime ***e i sopravvissuti*** minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/…

recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.	[proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

Or. en

Emendamento 596
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno, alla loro cittadinanza o alla loro nazionalità, conformemente alla direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri, in particolare, provvedono affinché le vittime residenti al di fuori dell'UE abbiano accesso all'assistenza e alle informazioni relative al materiale pedopornografico che le ritrae ospitato o diffuso nell'UE. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di cooperazione con i paesi terzi per facilitare le richieste di rimozione da parte delle vittime di paesi terzi e il loro accesso all'assistenza, nonché la cooperazione giudiziaria.

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 597

Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le vittime minorenni hanno il diritto di ricevere, su loro richiesta e con possibilità di rinuncia, informazioni su qualsiasi tipo di materiale pedopornografico che li ritragga ospitato o diffuso nell'UE. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che le vittime siano informate delle potenziali conseguenze di tale richiesta e abbiano accesso all'assistenza e al sostegno durante l'intero processo.

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 598
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime, i sopravvissuti e i loro familiari ricevano informazioni personalizzate e adeguate all'età riguardo al loro diritto al sostegno e all'assistenza e alle procedure da seguire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2012/29/UE e alla direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato].
	Gli Stati membri adottano misure

specifiche per le vittime e i sopravvissuti minorenni al fine di assicurare una comunicazione adeguata all'età, alla maturità, alle esigenze e alle vulnerabilità specifiche del minore.

Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 599
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Le vittime e i sopravvissuti hanno il diritto di ricevere, su loro richiesta e con possibilità di rinuncia, informazioni su qualsiasi tipo di materiale pedopornografico che li ritragga ospitato o diffuso nell'UE. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che le vittime e i sopravvissuti siano informati delle potenziali conseguenze di tale richiesta e abbiano accesso all'assistenza e al sostegno durante l'intero processo.

Or. en

Emendamento 600
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano

subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno, alla loro cittadinanza o alla loro nazionalità, conformemente alla direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri, in particolare, provvedono affinché le vittime residenti al di fuori dell'UE abbiano accesso all'assistenza e alle informazioni relative al materiale che le ritrae ospitato o diffuso nell'UE. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di cooperazione con i paesi terzi per facilitare le richieste di rimozione da parte delle vittime di paesi terzi e il loro accesso all'assistenza e alla protezione, nonché la cooperazione giudiziaria.

Or. en

Emendamento 601
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quinquies. Gli Stati membri offrono alle vittime e ai sopravvissuti una formazione e un'educazione alla resilienza in materia di vittimizzazione, che si concentrino, tra l'altro, sulla comprensione delle conseguenze del trauma, i diritti delle vittime e dei sopravvissuti e i diritti dei minori, approfondiscano le conoscenze riguardo ai servizi di assistenza disponibili e forniscano linee guida per individuare i segnali di vittimizzazione e le migliori modalità di assistenza.

Or. en

Emendamento 602
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-

Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Gli Stati membri garantiscono che le vittime, i sopravvissuti e i loro familiari ricevano informazioni personalizzate e adeguate all'età riguardo al loro diritto al sostegno e all'assistenza e alle procedure da seguire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2012/29/UE e alla direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano misure specifiche per le vittime e i sopravvissuti minorenni al fine di assicurare una comunicazione adeguata all'età, alla maturità, alle esigenze e alle vulnerabilità individuali del minore. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 603
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. Le vittime e i sopravvissuti hanno il diritto di ricevere, su loro richiesta e con possibilità di rinuncia, informazioni su qualsiasi tipo di materiale pedopornografico che li ritragga ospitato o diffuso nell'UE. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che le vittime e i sopravvissuti siano

informati delle potenziali conseguenze di tale richiesta e abbiano accesso all'assistenza e al sostegno durante l'intero processo.

Or. en

Emendamento 604
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno, alla loro cittadinanza o alla loro nazionalità, conformemente alla direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri, in particolare, provvedono affinché le vittime residenti al di fuori dell'UE abbiano accesso all'assistenza e alle informazioni relative al materiale che le ritrae ospitato o diffuso nell'UE. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di cooperazione con i paesi terzi per facilitare le richieste di rimozione da parte delle vittime di paesi terzi e il loro accesso all'assistenza, nonché la cooperazione giudiziaria.

Or. en

Emendamento 605
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10) Gli Stati membri, sostenuti dal Centro dell'UE una volta istituito, pubblicano linee guida a uso dei professionisti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali sulla fornitura di sostegno adeguato ai minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, in cui si indichi anche come indirizzare le vittime ai servizi di assistenza competenti e si chiariscano i ruoli e le responsabilità. Tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime.

10. Gli Stati membri, sostenuti dal Centro dell'UE una volta istituito, pubblicano linee guida a uso dei professionisti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali sulla fornitura di sostegno adeguato ai minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, in cui si indichi anche come indirizzare le vittime ai servizi di assistenza competenti e si chiariscano i ruoli e le responsabilità. Tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime. ***Tali linee guida dovrebbero servire da esempio di base, ma gli sforzi degli Stati membri non dovrebbero limitarsi esclusivamente ad esse. È essenziale che tali linee guida siano elaborate e attuate in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali e locali, nonché con organizzazioni non governative ed esperti. L'intero processo dovrebbe essere orientato, guidato e indirizzato dall'interesse superiore del minore in quanto titolare di diritti a pieno titolo. In tal modo sarà garantito un approccio realmente esaustivo ed efficace per proteggere i minori dagli abusi e dallo sfruttamento.***

Le linee guida a uso dei professionisti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali dovrebbero includere protocolli per la protezione dei minori potenzialmente vittime di violenza sessuale. Tali protocolli dovrebbero essere basati su principi fondamentali per garantire la priorità della sicurezza della vittima, tra cui: a) l'interesse superiore del minore: tutte le decisioni devono essere incentrate sulla salvaguardia del benessere e della sicurezza del minore, al di sopra di ogni altro interesse; b) la riservatezza: è essenziale tutelare la vita privata del minore per evitare la vittimizzazione secondaria e la stigmatizzazione. Le informazioni dovrebbero essere condivise esclusivamente con i professionisti

	autorizzati; c) l'assenza di vittimizzazione secondaria: è importante evitare di ripetere domande ed esami in quanto può essere causa di ulteriori traumi. La comunicazione e i procedimenti dovrebbero essere adeguati e limitati a quanto necessario; d) l'universalità e la non discriminazione: tutti i minori dovrebbero avere pari accesso alla protezione, indipendentemente dal genere, dall'etnia, dalla disabilità o da altri fattori; e) approccio di genere: il protocollo dovrebbe tenere conto delle differenze di genere e del modo in cui possono incidere sull'esperienza dell'abuso e sul processo di sostegno.

Or. en

Emendamento 606
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutela ***delle vittime minorenni*** nelle indagini e nei procedimenti penali	Tutela ***dei minori*** nelle indagini e nei procedimenti penali

Or. en

Emendamento 607
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutela ***delle vittime minorenni*** nelle indagini e nei procedimenti penali	Tutela ***dei minori*** nelle indagini e nei procedimenti penali

Or. en

Emendamento 608
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutela ***delle vittime minorenni*** nelle indagini e nei procedimenti ***penali***	Tutela ***dei minori*** nelle indagini e nei procedimenti

Or. en

Emendamento 609
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutela ***delle vittime minorenni*** nelle indagini e nei procedimenti ***penali***	Tutela ***dei minori*** nelle indagini e nei procedimenti

Or. en

Emendamento 610
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri provvedono affinché le indagini e i procedimenti che vedono coinvolti minori siano condotti conformemente ai principi di una giustizia a misura di minore. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla

giustizia a misura di minore.

Or. en

Emendamento 611
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri provvedono affinché le indagini e i procedimenti che vedono coinvolti minori siano condotti conformemente ai principi di una giustizia a misura di minore. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.

Or. en

Emendamento 612
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora prendano parte a procedimenti penali, le vittime minorenni ricevano, senza indugio, un'assistenza e una protezione adeguate durante tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, tenendo debitamente conto delle opinioni, delle esigenze, delle vulnerabilità e delle preoccupazioni specifiche del minore.

Or. en

Emendamento 613
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni ricevano informazioni adeguate all'età riguardo ai loro diritti e alle procedure da seguire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2012/29/UE e alla direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato].

Or. en

Emendamento 614
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla

famiglia.	famiglia. ***Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.***

Or. en

Emendamento 615
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti ***sia*** penali ***che di altra natura***, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

Or. en

Emendamento 616
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le indagini e i procedimenti che vedono coinvolti minori siano condotti in linea con i principi di una giustizia a

misura di minore. Tutte le autorità che partecipano a tali procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulle pratiche di una giustizia a misura di minore. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le vittime minorenni che prendono parte a procedimenti penali ricevano tempestivamente un'assistenza e una protezione adeguate durante tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, con un'attenta considerazione delle opinioni, delle esigenze, delle vulnerabilità specifiche e delle preoccupazioni del minore.

Or. en

Emendamento 617
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le indagini e i procedimenti che vedono coinvolti minori siano condotti conformemente ai principi di una giustizia a misura di minore. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore e sui servizi sociali e di protezione.

Or. en

Emendamento 618
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni, qualora prendano parte a procedimenti penali, ricevano, senza indugio, un'assistenza e una protezione adeguate durante tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, tenendo debitamente conto delle opinioni, delle esigenze, delle vulnerabilità e delle preoccupazioni specifiche del minore.

Or. en

Emendamento 619
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni ricevano informazioni necessarie e adeguate all'età riguardo ai loro diritti e alle procedure da seguire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2012/29/UE e alla direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato].

Or. en

Emendamento 620
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Gli Stati membri provvedono affinché le indagini e i

procedimenti penali e di altra natura non conducano a un processo di vittimizzazione secondaria del minore.

Or. en

Emendamento 621
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i minori siano sentiti e ascoltati con tutte le garanzie e senza limitazioni di età, assicurando in ogni caso che tale processo sia universalmente accessibile in tutti i procedimenti amministrativi, giudiziari o di altra natura relativi all'accertamento della violenza e al risarcimento delle vittime. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che siano presi in considerazione approcci teorici o criteri non scientifici che presuppongono interferenze o manipolazioni da parte di adulti, come la cosiddetta "sindrome da alienazione genitoriale".

Or. en

Emendamento 622
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) le audizioni e qualsiasi condivisione di informazioni da parte della vittima minorenne dovrebbero

avvenire con il consenso di quest'ultima, a meno che il consenso stesso non costituisca un rischio significativo di danno.

Or. en

Emendamento 623
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) le audizioni e qualsiasi condivisione di informazioni da parte della vittima minorenne dovrebbero avvenire con il consenso di quest'ultima, a meno che il consenso stesso non costituisca un rischio significativo di danno.

Or. en

Emendamento 624
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva***, con il consenso informato della vittima minorenne e del genitore/tutore legale, quando quest'ultimo non è coinvolto nel reato commesso,*** e tali registrazioni

audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 625
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva***, con il consenso informato della vittima minorenne e del genitore/tutore legale, quando quest'ultimo non è coinvolto nel reato commesso,*** e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 626
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli

da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ***ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti*** possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.	da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

I minori testimoni sono contemplati da diversi paragrafi grazie all'aggiunta del paragrafo 7 bis.

Emendamento 627
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti ***possano essere*** oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 , tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti ***siano*** oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Aggiornamento legato alla tecnologia.

Emendamento 628
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti.	7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti. ***Gli Stati membri provvedono affinché tali misure si applichino a tutti i minori, compresi quelli accusati o condannati per un reato e quelli indagati o imputati in procedimenti penali, in linea con le garanzie di cui alla direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.***

Or. en

Emendamento 629
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti ***penali*** relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***dell'età e della maturità*** del minore nell'ambito ***di tali*** procedimenti.	7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti ***giudiziari*** relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***dell'interesse superiore, dell'età, della maturità e delle esigenze specifiche*** del minore nell'ambito ***delle indagini e dei*** procedimenti ***giudiziari pertinenti. Gli Stati membri provvedono affinché tale disposizione si applichi a tutti i minori, compresi quelli accusati o condannati per un reato***.

Or. en

Emendamento 630
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti.	7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***dell'interesse superiore,*** dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti. ***Gli Stati membri provvedono affinché tale disposizione si applichi a tutti i minori, compresi quelli accusati o condannati per un reato.***

Or. en

Emendamento 631
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti ***penali*** relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti.	7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti ***giudiziari*** relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***dell'interesse superiore,*** dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti. ***Gli Stati membri provvedono affinché tale disposizione si applichi a tutti i minori, compresi quelli accusati o condannati per un reato.***

Or. en

Emendamento 632
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***dell'età e della maturità*** del minore nell'ambito di tali procedimenti.	7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto ***delle vulnerabilità*** del minore nell'ambito di tali procedimenti***, compresa l'età, la maturità e il benessere mentale e fisico***.

Or. en

Emendamento 633
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I paragrafi da 3 a 7 si applicano ai minori testimoni che non sono essi stessi vittime.

Or. en

Emendamento 634
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di prevenzione prestino

	particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con una disposizione speculare di cui all'articolo 28.

Emendamento 635
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto della vittima al risarcimento	Diritto della vittima ***e del sopravvissuto*** al risarcimento

Or. en

Emendamento 636
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto della vittima al risarcimento	Diritto della vittima ***e del sopravvissuto*** al risarcimento

Or. en

Emendamento 637
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto della vittima al risarcimento	Diritto della vittima ***e del sopravvissuto*** al risarcimento

Or. en

Emendamento 638
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto della vittima ***al*** risarcimento	Diritto della vittima ***di chiedere un*** risarcimento

Or. fr

Emendamento 639
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime ***e i sopravvissuti*** dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri ***provvedano affinché le norme procedurali in materia di risarcimento siano chiare e attente alle vittime e alle circostanze traumatiche. Gli Stati membri*** provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14***, delle organizzazioni il cui personale e i***

	cui contraenti e volontari lavorano a stretto contatto con i minori in caso di violazione colposa dei loro obblighi di tutela e cura della vittima e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.

Or. en

Emendamento 640
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito***. Gli Stati membri provvedano affinché le norme procedurali in materia di risarcimento siano chiare e attente alle vittime e alle circostanze traumatiche***. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.

Or. en

Emendamento 641
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri provvedono	1. Gli Stati membri provvedono

affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.	affinché le vittime ***e i sopravvissuti*** dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.

Or. en

Emendamento 642
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime ***e i sopravvissuti*** dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.

Or. en

Emendamento 643
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1) Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ***ad essere risarcite*** per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano ***il*** diritto ***di chiedere un risarcimento*** per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.

Or. fr

Emendamento 644
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto alla riparazione del danno subito o all'attenuazione delle sue conseguenze non sia garantito unicamente attraverso il diritto al risarcimento, ma piuttosto attraverso una riparazione complessiva che vada al di là dei termini economici. Il risarcimento economico in quanto unica forma di riparazione non può fungere da circostanza attenuante per la pena.

Or. en

Emendamento 645
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) I periodi di cui al primo comma ***sono i seguenti:***	***3. Il periodo*** di cui al primo comma ***è di almeno 40 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età.***

Or. en

Emendamento 646
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 647
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	a) almeno ***40*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

Or. en

Emendamento 648
Assita Kanko

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	a) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

Or. en

Emendamento 649
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 650
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 651
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno ***25*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	b) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

Or. en

Emendamento 652
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 653
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente	***soppresso***

direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 654
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	c) almeno ***40*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 655
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) almeno 40 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.

Or. en

Motivazione

Cfr. anche articolo 16, paragrafo 2, lettera d (nuova)

Emendamento 656
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-

Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime, qualora non siano giuridicamente in condizione di chiedere un risarcimento all'autore del reato nel corso del procedimento penale a causa della sua morte, della sua incapacità di partecipare al processo o di qualsiasi altro motivo giuridico analogo, possano comunque chiedere un risarcimento nel corso del procedimento civile nei confronti di qualsiasi delle altre parti responsabili di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 657
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano chiedere un risarcimento direttamente nel corso del procedimento civile senza dover precedentemente avviare un procedimento penale, parteciparvi o cooperare nel suo contesto. La loro capacità di ottenere un risarcimento nel corso del procedimento civile non dovrebbe essere subordinata alla loro volontà di avviare un'indagine, un procedimento o un processo penale o di cooperare nel relativo contesto.

Or. en

Emendamento 658
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:	Gli Stati membri istituiscono ***o designano*** autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:

Or. en

Emendamento 659
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.	In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31. ***Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene le autorità nazionali nello svolgimento delle attività di cui al comma 1.***

Or. en

Emendamento 660
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Queste autorità nazionali possono essere le autorità di cui all'articolo 25 del regolamento (UE)/.... [che stabilisce

norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori].

Or. fr

Motivazione

Riprende la possibilità di cui al considerando 41.

Emendamento 661
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una volta istituito, il Centro dell'UE per la protezione dei minori sostiene le autorità nazionali nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe garantire che il Centro dell'UE per la protezione dei minori, una volta istituito, sostenga tali autorità nazionali nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 662
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene le autorità nazionali nello svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Or. en

Emendamento 663
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE ***e la Commissione***.	Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, ***comprese quelle che gestiscono linee telefoniche dirette e linee di assistenza telefonica,*** i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci ***tra gli Stati membri,*** con il Centro dell'UE***, la Commissione e altre istituzioni, organi e organismi dell'UE, nonché con i partner internazionali***.

Or. en

Motivazione

Gli abusi sessuali su minori e, in particolare, la diffusione di materiale pedopornografico non conoscono frontiere. Sono pertanto necessari coordinamento e cooperazione a livello nazionale, europeo e internazionale.

Emendamento 664
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti***, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale***. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE e la Commissione.	***Conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE)/.... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori],*** gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci ***a livello nazionale*** delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE e la Commissione.

Or. fr

Motivazione

Poiché la questione è trattata direttamente dal regolamento cui si fa riferimento, non può essere oggetto di una disposizione concorrente derivante dalla presente direttiva.

Emendamento 665
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Cooperazione internazionale

	Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità competenti degli Stati membri, Europol, Eurojust e il Centro dell'UE, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti dei rispettivi mandati, cooperano con le autorità competenti dei paesi terzi nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 666
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e sfruttamento sessuale ***dei*** minori ***nei viaggi e nel turismo***	***Viaggi a fini di abuso e*** sfruttamento sessuale ***di*** minori

Or. en

Motivazione

Le misure proposte nell'articolo 26 originario, insieme a ulteriori misure, sono suddivise tra il presente articolo e i nuovi articoli qui di seguito. La struttura del testo si ispira alla sezione corrispondente della direttiva sulla lotta contro il terrorismo.

Emendamento 667
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 26 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure	***Ciascuno Stato membro adotta*** le misure

appropriate per prevenire o vietare:	***necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da tale Stato membro al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.***

Or. en

Motivazione

Le misure proposte nell'articolo 26 originario, insieme a ulteriori misure, sono suddivise tra il presente articolo e i nuovi articoli qui di seguito. La struttura del testo si ispira alla sezione corrispondente della direttiva sulla lotta contro il terrorismo.

Emendamento 668
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 26 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le misure proposte nell'articolo 26 originario, insieme a ulteriori misure, sono suddivise tra il presente articolo e i nuovi articoli qui di seguito. La struttura del testo si ispira alla sezione corrispondente della direttiva sulla lotta contro il terrorismo.

Emendamento 669
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 26 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 3 ,	***soppresso***

4 e 5.

Or. en

Motivazione

Le misure proposte nell'articolo 26 originario, insieme a ulteriori misure, sono suddivise tra il presente articolo e i nuovi articoli qui di seguito. La struttura del testo si ispira alla sezione corrispondente della direttiva sulla lotta contro il terrorismo.

Emendamento 670
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini di abuso o sfruttamento sessuale di minori
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o all'agevolazione, a fini commerciali o meno, del viaggio di una persona al fine di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti all'articolo 26.

Emendamento 671
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 ter
	Altri reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori comprendano i seguenti atti intenzionali:
	a) diffusione di materiale che pubblicizza l'opportunità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8; e
	b) estorsione con lo scopo di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8;
	c) redazione o utilizzo di documenti amministrativi falsi al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti all'articolo 26.

Emendamento 672
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** possa accedere ***ad*** appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** possa accedere ***ad*** appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati. ***Ciò comprende canali con una bassa soglia di accesso quali linee di assistenza telefonica e chat online gestite da personale adeguatamente formato. Gli***

Stati membri provvedono altresì affinché le persone che temono che i loro familiari possano aver commesso uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di risorse e di gruppi di sostegno.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 28, paragrafo 4.

Emendamento 673
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***chiunque abbia il timore*** di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ***9 possa accedere ad appositi*** programmi o misure d'intervento efficaci ***volti a*** valutare ***e a prevenire*** il rischio che siano commessi ***tali reati***.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***le persone che temono*** di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ***9 o che presentano tendenze al riguardo siano tenute a sottoporsi a*** programmi o misure d'intervento ***specializzati ed*** efficaci***. Tali programmi e misure sono concepiti in modo da*** valutare ***rigorosamente e ridurre al minimo*** il rischio che ***tali reati*** siano commessi ***e possono includere la partecipazione a sessioni di monitoraggio e valutazione secondo quanto stabilito dalle autorità competenti***.

Or. en

Emendamento 674
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** possa accedere ***ad*** appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** possa accedere ***facilmente ad*** appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

Or. en

Emendamento 675
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria ***e affinché tali programmi dispongano costantemente di risorse adeguate***.

Or. en

Emendamento 676
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con persone che temono di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia vietato trasferire

alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 677
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ***ad esempio*** nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci .	1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ***mediante piani d'azione nazionali*** nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci***. Gli Stati membri integrano l'educazione sessuale e affettiva, l'alfabetizzazione digitale e le pratiche online sicure nei programmi scolastici e promuovono tali argomenti nelle comunità***.

Or. en

Emendamento 678
Paolo Inselvini

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci .	1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione***, specie nei confronti della famiglia, primo attore di prevenzione e di tutela delle vittime,*** sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci.

Or. it

Emendamento 679
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori***, gli Stati membri adottano le*** misure ***necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della*** formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci .	1. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie*** per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori***. Tali*** misure ***possono comprendere l'istruzione e la*** formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci.

Or. fr

Motivazione

La formulazione politica è stata trasformata in formulazione legislativa.

Emendamento 680
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 dovrebbero inoltre mirare a diffondere la consapevolezza che il sesso non consensuale è considerato un reato e contribuiscono a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica. Tali misure sono adattate alle capacità in evoluzione delle persone cui sono destinate.

Or. en

Emendamento 681
Geadis Geadi, Emmanouil Fragkos, Ivaylo Valchev, Georgiana Teodorescu, Alberico Gambino

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca , istruzione e formazione , ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i	2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i

minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale ***e non adottano strategie che promuovono l'agenda "woke"***. ***Allo stesso tempo, l'educazione sessuale nelle scuole degli Stati membri che la insegnano si occupa di informare gli alunni al fine di proteggerli e sensibilizzarli affinché non siano vittime di abuso o sfruttamento sessuale e non distorce tale obiettivo, ad esempio per promuovere l'agenda "woke" e tipi di famiglie diverse dalla famiglia tradizionale.***

Or. el

Emendamento 682
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca , istruzione e formazione , ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	2. Gli Stati membri ***elaborano un piano d'azione nazionale per prevenire e contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Gli Stati membri*** adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione ***su come identificare, prevenire e segnalare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori***, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale. ***Gli Stati membri dovrebbero integrare l'educazione sessuale, l'alfabetizzazione digitale e le pratiche online sicure nei programmi scolastici e promuovere tali argomenti***

nelle comunità.

Or. en

Emendamento 683
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi ***o materiali di ricerca , istruzione e formazione*** , ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e ***a ridurre*** il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione***, ricerche, materiali*** e programmi ***di educazione sessuale ed emotiva per i minori, consoni alla loro età***, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e ***ad aiutare i minori a riconoscere la violenza sessuale e a comprendere i loro diritti, riducendo in tal modo*** il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

Or. en

Emendamento 684
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione ***e*** programmi o materiali di ricerca , istruzione e formazione , ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società	2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione***,*** programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione ***ed educazione sessuale consona all'età e incentrata sul concetto di consenso***, ove

civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

Or. en

Emendamento 685
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, ***anche tramite internet***, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca , istruzione e formazione , ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	2. Gli Stati membri adottano, ***online e offline***, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione***, compresi programmi di alfabetizzazione digitale***, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

Or. en

Motivazione

Oltre alle misure già indicate, è necessario sottolineare l'importanza delle misure di prevenzione online, compresi i programmi mirati di educazione dei minori su questioni quali l'utilizzo di identità false per celare la propria vera identità, la diffusione di messaggi presumibilmente privati e l'estorsione sessuale.

Emendamento 686
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri garantiscono il diritto all'educazione sessuale e pratiche sicure online e offline, nonché l'uso corretto di internet e delle nuove tecnologie, come prerequisito per identificare i casi di violenza sessuale, compresi l'abuso e lo sfruttamento sessuale.

Or. en

Emendamento 687
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***promuovono la*** formazione regolare , anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi , ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.	3. Gli Stati membri ***offrono*** formazione regolare, anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro ***sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Tale formazione è resa obbligatoria per i professionisti di cui all'articolo 17, paragrafo 3***.

Or. en

Motivazione

Coerenza con il testo dell'articolo 17.

Emendamento 688
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***promuovono*** la formazione regolare , anche in materia di giustizia a misura di minore, ***dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale***, compresi , ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.	3. Gli Stati membri ***garantiscono*** la formazione regolare ***obbligatoria***, anche in materia di giustizia a misura di minore, ***di tutti i professionisti e volontari selezionati per lo svolgimento di attività professionali o di volontariato organizzate che comportano o agevolano contatti diretti e regolari con i minori***, compresi, ad esempio, ***i giudici,*** coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli ***assistenti all'infanzia, gli operatori sanitari, gli*** operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

Or. en

Emendamento 689
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***promuovono*** la formazione regolare , anche in materia di giustizia a misura di minore, dei	3. Gli Stati membri ***garantiscono*** la formazione regolare ***e specializzata***, anche in materia di giustizia a misura di minore,

professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi , ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.	dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli ***assistenti all'infanzia, gli operatori sanitari, gli*** insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di ***riconoscere i primi segnali degli abusi,*** individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

Or. en

Emendamento 690
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose***, tenendo rigorosamente conto, in quest'ultimo caso, della natura specifica della loro attività e della legislazione nazionale applicabile alle pratiche religiose***.

Or. fr

Motivazione

Seconda proposta.

Emendamento 691
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***rafforzare*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***garantire*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in ***tutte le*** strutture ***e le organizzazioni*** di comunità ***il cui personale e i cui volontari lavorano a stretto contatto con i minori***, comprese scuole, ospedali***, centri diurni***, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.

Or. en

Emendamento 692
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***rafforzare*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in ***strutture di comunità***, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in ***tutte le organizzazioni il cui personale e i cui volontari lavorano a stretto contatto con i minori***, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.

Or. en

Emendamento 693
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, ***strutture di affidamento,*** circoli sportivi e comunità religiose.

Or. en

Emendamento 694
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale**,** circoli sportivi ***e comunità religiose***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale ***o*** circoli sportivi.

Or. fr

Motivazione

Prima proposta.

Emendamento 695
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale ***che***	a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale ***e i volontari che lavorano a stretto contatto***

lavora in tali strutture;	***con i minori, comprese attività su come prevenire e individuare i casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e affrontarli in maniera consona all'età, attenta alla dimensione di genere e che tenga conto dei traumi subiti***;

Or. en

Emendamento 696
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale ***che lavora in tali strutture***;	a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale ***e i volontari che lavorano a stretto contatto con i minori, comprese attività su come prevenire e individuare i casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e affrontarli in maniera consona all'età, attenta alla dimensione di genere e che tenga conto dei traumi subiti***;

Or. en

Emendamento 697
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale ***che lavora*** in tali strutture;	a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale ***e i volontari che lavorano*** in tali strutture;

Or. en

Emendamento 698
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;	b) ***politiche obbligatorie di protezione dei minori che spieghino come prevenire e affrontare i casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori,*** apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;

Or. en

Emendamento 699
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;	b) ***politiche obbligatorie di protezione dei minori,*** apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;

Or. en

Emendamento 700
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la creazione di spazi sicuri, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.	c) la creazione di spazi sicuri ***e accessibili, come linee di assistenza telefonica o piattaforme riservate***, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.

Or. en

Emendamento 701
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la creazione di linee di assistenza telefonica, chat online o altri canali a bassa soglia di accesso gestiti da personale adeguatamente formato, in cui i minori possano discutere questioni che sono per loro fonte di preoccupazione e ricevere assistenza.

Or. en

Emendamento 702
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) controlli dei precedenti penali per comportamenti abusivi;

Or. en

Emendamento 703
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche.	Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche***, i minori in contesti migratori, sia non accompagnati che accompagnati, o i minori il cui orientamento sessuale, identità ed espressione di genere o caratteristiche sessuali non sono in linea con gli standard convenzionali***.

Or. en

Emendamento 704
Paolo Inselvini

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, ***compresi*** quelli con disabilità mentali o fisiche.	Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, ***soprattutto*** quelli con disabilità mentali o fisiche.

Or. it

Emendamento 705
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, András László

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri come segue:	***soppresso***
a) invitando altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e autorità, organi o organismi competenti degli Stati membri a condividere informazioni su misure e programmi di prevenzione nel settore dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, ogniqualvolta opportuno e almeno una volta all'anno;	
b) raccogliendo informazioni su misure e programmi di prevenzione nel settore dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, compresi misure e programmi attuati nei paesi terzi;	
c) agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.	

Or. fr

Motivazione

Una direttiva non può determinare l'azione di un'agenzia dell'Unione Europea; solo un regolamento può farlo. Questo articolo dovrebbe pertanto essere integrato nel regolamento, mentre la presente direttiva può eventualmente contenere soltanto un riferimento al regolamento.

Emendamento 706
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri e paesi	c) agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri e paesi

terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.	terzi, ***anche*** mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 707
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) pubblicando orientamenti per i professionisti impegnati in prima linea su come identificare e trattare le vittime e le potenziali vittime minorenni di violenza sessuale, indipendentemente dai procedimenti penali, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 708
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) pubblicando orientamenti per i professionisti impegnati in prima linea su come identificare e trattare le vittime e le potenziali vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale.

Or. en

Emendamento 709
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) pubblicando orientamenti per i professionisti impegnati in prima linea su come identificare e trattare le vittime e le potenziali vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale.

Or. en

Emendamento 710
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni elencate nel paragrafo precedente siano basate su dati concreti e che tengano conto dell'evolversi delle manifestazioni dei reati elencati nella direttiva, anche online.

Or. en

Emendamento 711
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni elencate nel paragrafo precedente siano basate su dati

	concreti e che tengano conto dell'evolversi delle manifestazioni dei reati elencati nella direttiva, anche online.

Or. en

Emendamento 712
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Programmi o misure di intervento ***su base volontaria*** durante o dopo il procedimento penale	Programmi o misure di intervento durante o dopo il procedimento penale

Or. en

Emendamento 713
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Programmi o misure di intervento ***su base volontaria*** durante o dopo il procedimento penale	Programmi o misure di intervento durante o dopo il procedimento penale

Or. en

Emendamento 714
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le ***seguenti persone*** possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1***:***	3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le ***persone soggette a procedimenti penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9*** possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1 ***a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza.***

Or. en

Emendamento 715
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ***le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1***:	3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che:

Or. en

Emendamento 716
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 , a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno	***soppresso***

rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e

Or. en

Emendamento 717
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** , a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza***; e***	a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9 abbiano accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1***, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza**.**

Or. en

Emendamento 718
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 .	***soppresso***

Or. en

Emendamento 719
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** .	b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a ***9 partecipino ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 720
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 partecipino ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 721
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui ***al paragrafo 3*** siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9*** , allo scopo di identificare programmi o misure	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui ***ai paragrafi 3 e 4*** siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a ***9***, allo scopo di identificare programmi

di intervento appropriati.	o misure di intervento appropriati.

Or. en

Emendamento 722
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***acconsentano a*** partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;	b) ***accettino di*** partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

Or. en

Motivazione

Sostituzione della formulazione vista la definizione specifica di consenso di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Emendamento 723
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.	c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto***, che sono disciplinate dagli Stati membri al fine di garantire che il consenso sia prestato conformemente all'articolo 7 del regolamento generale sulla protezione dei dati***[39 bis].
	[39 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Or. fr

Emendamento 724
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) possano rifiutare ***e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto***.	c) possano rifiutare.

Or. en

Emendamento 725
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere alternative alla detenzione prima che vengano prese in considerazione sanzioni penali e la reclusione, in particolare quando la persona condannata ha meno di 18 anni.

Or. en

Emendamento 726
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Quando la persona condannata ha meno di 18 anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere alternative alla detenzione prima che vengano prese in considerazione sanzioni penali e la reclusione.

Or. en

Emendamento 727
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico	Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ***e manuali su come commettere abusi sessuali sui minori***

Or. en

Emendamento 728
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico	Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ***e manuali su come commettere abusi sessuali sui minori***

Or. en

Emendamento 729
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico	Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ***o che mettono a disposizione dei minori materiale pornografico***

Or. en

Emendamento 730
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.	1. ***Conformemente alle condizioni di cui al regolamento (EU)/.... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori],*** gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.

Or. fr

Motivazione

Poiché la questione è trattata direttamente dal regolamento cui si fa riferimento, non può essere oggetto di una disposizione concorrente derivante dalla presente direttiva.

Emendamento 731
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio. ***Con "tempestiva rimozione" si intende che il contenuto deve essere rimosso entro 24 ore da quando è stato notificato.***

Or. en

Emendamento 732
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione***[1 bis]*** delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.

[1 bis] Ai fini del paragrafo 1, con "tempestiva rimozione" si intende che il contenuto deve essere rimosso entro 24 ore da quando è stato notificato.

Or. en

Emendamento 733
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i prestatori di servizi online che non rimuovono tempestivamente i contenuti, come indicato al paragrafo 1, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che possono includere sanzioni pecuniarie penali o non penali o altre sanzioni, come quelle elencate nell'articolo 14, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 734
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i prestatori di servizi online che non rimuovono tempestivamente i contenuti, come indicato al paragrafo 1, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che possono includere sanzioni pecuniarie penali o non penali o altre sanzioni, come quelle elencate nell'articolo 14, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 735
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi online di:
	a) fornire informazioni sui servizi di assistenza nazionali competenti e sui meccanismi di segnalazione;
	b) segnalare al servizio di tutela dei minori competente qualsiasi situazione di cui siano a conoscenza, o di cui sospettino in buona fede, in cui un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 9.

Or. en

Emendamento 736
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi online di:
	a) fornire informazioni sui servizi di assistenza nazionali competenti e sui meccanismi di segnalazione;
	b) segnalare al servizio di tutela dei minori competente qualsiasi situazione di cui siano a conoscenza, o di cui sospettino in buona fede, in cui un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 9.

Or. en

Emendamento 737
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.	2. ***Conformemente alle condizioni di cui al regolamento (EU)/.... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori],*** gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Or. fr

Motivazione

Poiché la questione è trattata direttamente dal regolamento cui si fa riferimento, non può essere oggetto di una disposizione concorrente derivante dalla presente direttiva.

Emendamento 738
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine	2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare ***tempestivamente***

web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.	l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria. ***Ai fini del paragrafo 1, con "tempestiva rimozione" si intende che il contenuto deve essere bloccato entro 24 ore da quando è stato notificato.***

Or. en

Emendamento 739
Moritz Körner

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.	2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio ***mentre è in corso la rimozione di tali pagine web a norma del paragrafo 1***. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Or. en

Motivazione

Il blocco dell'accesso dovrebbe avvenire unicamente durante il periodo di tempo necessario a

rimuovere la pagina.

Emendamento 740
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.	2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare ***tempestivamente***[1 bis] l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.
	[1 bis] Ai fini del paragrafo 1, con "tempestiva rimozione" si intende che il contenuto deve essere bloccato entro 24 ore da quando è stato notificato.

Or. en

Emendamento 741
Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Agilità tecnologica nel rilevamento del materiale pedopornografico
	Gli Stati membri impongono l'uso di tecnologie di rilevamento avanzate, compresa l'intelligenza artificiale e gli

strumenti di apprendimento automatico, per individuare il materiale pedopornografico e prevenirne la distribuzione in tempo reale. Tali strumenti sono utilizzati in collaborazione con i prestatori di servizi della società dell'informazione, garantendo il rispetto della legislazione sulla tutela della vita privata e delle norme in materia di protezione dei dati. Il Centro dell'UE sostiene gli Stati membri fornendo orientamenti sulle migliori pratiche nell'uso della tecnologia per la rilevazione e la segnalazione di materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 742
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per bloccare l'accesso alle piattaforme online e ai fornitori di servizi internet che diffondono consapevolmente contenuti pornografici in un modo che ne rende probabile l'accesso da parte dei minori.

Or. en

Emendamento 743
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) numero di casi consensuali a norma dell'articolo 10 che sono stati segnalati, ma che non sono stati oggetto di indagini o azioni penali.

Or. en

Emendamento 744
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Il Centro dell'UE assiste gli Stati membri nella*** raccolta dei dati di cui al paragrafo 2, anche promuovendo la definizione di norme comuni volontarie per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati.	5. ***Gli Stati membri beneficiano del sostegno del Centro dell'UE per la*** raccolta dei dati di cui al paragrafo 2, anche promuovendo la definizione di norme comuni volontarie per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni***, le disaggregazioni su base costante o variabile***, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati.

Or. fr

Motivazione

Spetta al regolamento stabilire i compiti del Centro. È pertanto opportuno adottare un testo orientato agli Stati membri. Inoltre, le diverse soglie di età stabilite dagli Stati membri (ad esempio l'età del consenso o la differenza di età tollerata tra coetanei) fanno sì che la classificazione di uno stesso fatto come reato vari da un paese all'altro. Ciò può comportare incoerenze tra i risultati (ad esempio una ricerca degli atti commessi al di sotto dell'età del consenso in un particolare Stato potrebbe non essere paragonabile alla ricerca effettuata in Stati in cui l'età del consenso è diversa).

Emendamento 745
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri trasmettono le statistiche al Centro dell'UE e alla Commissione e rendono pubblici i dati statistici raccolti su base annuale. Il Centro dell'UE assembla le statistiche e le rende pubbliche. Tali statistiche non contengono dati personali.	6. Gli Stati membri trasmettono le statistiche al Centro dell'UE e alla Commissione ***(Eurostat)*** e rendono pubblici i dati statistici raccolti su base annuale. Il Centro dell'UE assembla le statistiche e le rende pubbliche. Tali statistiche non contengono dati personali.

Or. fr

Emendamento 746
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [cinque anni dopo l'entrata in applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva [negli Stati membri] ***e,*** se del caso, propone modifiche.	Entro [cinque anni dopo l'entrata in applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva [negli Stati membri]***. La relazione analizza, tra l'altro, gli sforzi degli Stati membri e il loro impatto sulla lotta contro gli abusi sessuali sui minori.*** Se del caso, ***la Commissione*** propone modifiche.

Or. en

Motivazione

È importante obbligare specificamente la Commissione ad analizzare gli sforzi degli Stati membri e il loro impatto sulla lotta contro gli abusi sessuali sui minori poiché le misure variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.